

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti

Con la presente proposta di legge la Regione Toscana intende avviare al fine di consentire il superamento del precariato, per il triennio 2018 -2020, le procedure speciali di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle categorie. La proposta contiene altresì alcune disposizioni di modifica della l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e di assegnazione temporanea del personale.

Si illustrano di seguito puntualmente le modifiche riferite ai singoli articoli:

L'art. 1 della PDL descrive l'ambito soggettivo di applicazione, con l'indicazione, al comma 1, dei requisiti già previsti dal citato d.lgs. 75/2017 per accedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale ed in particolare:

- risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana;
- aver espletato una procedura per esami e/o titoli sia a tempo determinato che indeterminato, o analoga procedura espletata presso altra amministrazione pubblica;
- aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il periodo utile viene frazionato in giorni, per una durata complessiva di 1095 giorni e la stabilizzazione avviene nella categoria di maggiore anzianità a tempo determinato del candidato.

Si precisa poi come le procedure di stabilizzazione non si applichino al personale dei gruppi politici.

L'art. 2 descrive le procedure per il reclutamento e lo scorrimento della graduatoria per l'immissione in ruolo, rinviando ad una deliberazione della Giunta Regionale, d'intesa con il Consiglio regionale, la concreta definizione dei termini e delle modalità operative inerenti la procedura di reclutamento speciale di cui alla presente legge.

La norma prevede l'indizione di avviso pubblico e prevede altresì che, ai fini dell'assunzione, abbia priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017. Sono inoltre previsti ulteriori criteri per la formazione della graduatoria: l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, l'idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato, nella medesima categoria di assunzione, nonché la titolarità di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico.

L'art. 3 tratta dei limiti assunzionali e della dotazione organica: Il finanziamento della spesa relativa alla procedura di reclutamento speciale per gli anni 2018-2020 avviene con l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento, destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario. Inoltre, la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio atto, definiscono: la quota di risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e la quota di

risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale; l'incremento dei posti in dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale immesso in ruolo con le risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato. **Le risorse di cui al citato articolo 9, comma 28, sono utilizzate a copertura del trattamento economico fondamentale degli stabilizzandi, mentre il trattamento economico accessorio, in coerenza con quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 1/2018, graverà esclusivamente sul Fondo di cui all'art. 15 CCNL 1.4.1999, che presenta la necessaria disponibilità.**

L'art. 4 estende agli enti dipendenti l'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente legge, stabilendo come i medesimi possano procedere all'attivazione delle procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei propri piani di fabbisogno, sulla base delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale con deliberazione, e nel limite delle risorse finanziarie utilizzabili.

L'art. 5 inserisce nella l.r. 1/2009 l'articolo 22 bis, con il quale si prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione definisca definisce la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti e la relativa ripartizione .

Con **l'art. 6** si inserisce, all'articolo 29 della l.r. 1/2009, i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater per la disciplina dell'istituto dell'assegnazione temporanea del personale, da e verso la Regione Toscana.

L'art. 7 è la norma finanziaria nella quale, nel rispetto del principio, già indicato dal d.lgs. 75/2017, della invarianza della spesa, vengono descritte le fonti di finanziamento della procedura speciale di reclutamento a tempo indeterminato per la Giunta ed il Consiglio regionale stabilendo come agli oneri per gli esercizi successivi si faccia fronte con legge di bilancio.

L'art. 8 prevede infine la via d'urgenza per la vigenza della legge *de qua*.